



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Originale

Determinazione n. 640 del 26.07.2024 (N. settoriale 165)

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024.

Settore: ECONOMICO FINANZIARIO

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese luglio, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Dott. Pasquale Cetrola, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Visto il T.U. dell'ordinamento approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il nuovo regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione contabile ai sensi del D. Lgs 118/2011 approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 15.06.2016;

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 25.10.2023, con il quale è stato nominato Responsabile di posizione organizzativa - Direttore di area;

VISTO il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabile dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA:

- la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 19/03/2024 con la quale è stato deliberato il DUP 2026/2026 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale.
- la delibera di Consiglio Comunale n.23 del 19/03/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011 ed ogni successiva modifica ed integrazione, avente funzione autorizzatoria;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n.165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- si rende necessario provvedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale per l'anno 2024;
- la costituzione annuale del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICORDATO che sulla base dei principi contabili contenuti nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 e della giurisprudenza contabile:

- la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata deve essere intesa come "un atto unilaterale da parte dell'amministrazione, funzionale a consentire la corretta imputazione" della parte stabile e di quella variabile; ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e di svolgere una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse;
- la sottoscrizione del contratto decentrato, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione e pertanto rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;

RICORDATO che:

- l'art. 40, comma 3-quinques, del 165/2001 e s.m.i., prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che per gli enti

locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

- richiamato l'art. 8 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022, in base al quale in ogni Ente del Comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all' art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate;
- dato atto che l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;
- rilevato pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

A) RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, *stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B) RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messi a disposizione della contrattazione integrativa;

PRECISATO che l'Aran, nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, ha sempre precisato che la tipologia di risorse decentrate denominate “stabili” ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile;

DATO ATTO che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal **01.01.2021**;
- comma 1 lettera c): risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

DATO ATTO che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del

CCNL 2016/2018;

- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n.75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*

RICHIAMATO il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- ✓ l'art. 9, comma 2- bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- ✓ l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

PERTANTO, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale per il 2024 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con riferimento sia alle voci del fondo risorse decentrate sia al trattamento delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenza, qual è il comune di Casal Velino;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del D.lgs. n.75/017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

✓ l'art 11 del D.lgs 135/2018: “ *In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*

✓ L'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: “*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

RILEVATO, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, i seguenti incrementi:

- di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015) con importo complessivo di € 1.664,00 (presenti n.20 dipendenti);
- di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziale previsti dall'articolo 64 CCNL 2016-2018) precisando che tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data con importo complessivo di € 2.176,20;
- di cui all'art.79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022 pari ad € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018 con importo complessivo di € 1.493,12 (n.17,67 dipendenti in servizio alla data del 31/12/20218);
- di cui all'art.79, comma 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali precisando che tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi, ovvero 01.01.2021, con importo complessivo di € 2.971,67 (n.16 dipendenti in servizio alla data del 01/01/2021);
- art.79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 pari ad € 5.624,50 (con decorrenza dal 01.04.2023);

RICHIAMATO, infine, l'art. 80, comma 1, del suddetto CCNL che ricorda come debbano essere rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. Sull'anno 2023 si è registrata un'economia a favore del fondo pari ad € 4.834,05 (Indennità Turno per € 565,76+Festività Infrasettimanali per € 570,84+Magg. Lavoro Fest. Nott. per € 1.000,00+Prog. Econ. Orizzontali per € 2.697,45) ed un'economia a favore del bilancio pari ad € 284,49;

RILEVATO inoltre che, nella parte variabile sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, le seguenti somme, tipiche della costituzione del Fondo risorse decentrate del Comune di Casal Velino:

- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n.50/2016, come modificato dall'art.76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017 pari ad € 20.000,00 e Censimento ISTAT € 0,00;

RILEVATO, infine, che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017 e tra queste rilevano presso il Comune di Casal Velino:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni) il cui limite del 2016 è di € 37.105,00;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

DATO ATTO:

- che la determinazione del fondo anno 2016 (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT art.15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art.15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015) è pari ad € 84.753,95;
- che l'indicato importo costituisce il limite massimo per la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, al netto delle somme escluse sopra indicate sopra;

RICHIAMATI:

- il parere, prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel quale sono puntualmente elencate le voci del fondo risorse decentrate escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 23 D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che prevede che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- il decreto ministeriale del 17 marzo 2020, attuativo del richiamato art. 33 Legge n.58/2019, che stabilisce che tale disposizione sia applicata con decorrenza 20 aprile 2020 e che il limite del Fondo ex art. 23 D. Lgs. n. 75/2017 non possa subire variazioni al ribasso (rispetto al limite rappresentato dal tetto del fondo anno 2016) in quanto *“è fatto salvo il valore iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”*;

PRESO ATTO della nota prot. n.179877/2020 della Ragioneria Generale dello Stato contenente le istruzioni per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 secondo la quale:

- ogni anno sarà necessario valutare l'eventuale adeguamento del limite dell'anno 2016;
- non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.

DATO ATTO:

- che le unità in servizio stimate al 31/12/2024 sono pari a 16,62 unità uomo/anno, calcolate come da indicazioni della RGS, ed attualmente risultano inferiori a quelle in servizio al 31.12.2018 pari a 17,67 unità uomo/anno:

- che, pertanto, ai sensi dell'art.11 del D.L. n.34/2019 si ritiene di procedere all'approvazione del fondo senza calcolare alcun adeguamento del limite;

CONSIDERATO che l'art.80 del CCNL 16.11.2022, recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:

- a) progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti;
- b) quota di incremento dell' indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all' art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;

RITENUTA la necessità di procedere alla determinazione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2024 composto dalle voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ed avente un importo complessivo pari a € 123.517,49 (di cui € 84.753,95 sono risorse stabili soggette al limite, € 13.929,49 sono risorse non soggette al limite, € 4.834,05 sono risorse variabili non soggette al limite, € 20.000,00 sono risorse variabili non soggette al limite), nel rispetto di quanto disposto dall'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, a norma del quale il trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 pari a € 84.753,95;

DARE ATTO che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2024 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. a) del CCNL 16.11.2022, per gli utilizzi previsti dall'art.80, comma 1 del CCNL 16.11.2022 ammontano ad euro 123.517,49;

PRESO ATTO che risulta indisponibile alla contrattazione una quota pari ad € 32.416,56 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati ed assegnati come di seguito specificati:

QUOTA INDISPONIBILE FONDO	32.416,56
1. PEO consolidate	18.089,24
2. Differenziale stipendiale	1.936,05
3. PEO da incardinamento B3/B1 - D3/D1 x 13 mensilità (n.5 dipendenti di cui n.1 dipendente solo 3 mesi)	4.780,83
4. Indennità comparto quota fondo	7.610,44
QUOTA DISPONIBILE FONDO	91.100,93
Risorse decentrate stabili	66.266,88
Risorse decentrate variabili	24.834,05
TOTALE FONDO	123.517,49

DATO ATTO che, per quanto attiene alla quota del fondo rappresentata dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale o derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati o provenienti da contributi richiesti all'utente per prestazioni non rientranti nei servizi pubblici essenziali e, in generale, tutte le risorse di natura variabile non finanziate direttamente a carico del bilancio, i relativi importi, pur transitando dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, saranno definitivamente quantificati nelle misure determinate a seguito dell'accertamento e del relativo impegno di spesa in base alla specifica disciplina;

DATO ATTO che il finanziamento relativo al Fondo Risorse decentrate per l'anno 2024 troverà copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024, relativi alla spesa del personale per quanto riguarda la parte indisponibile, mentre per la parte disponibile i relativi capitoli di spesa sono:

- 01.11.1.101-223001

- 01.11.1.101-223101
- 01.11.1.102-223201
- 01.11.1.101-064001
- 01.11.1.101-218001
- 01.06.1.102-218101

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

VISTO:

- il D.Lgs. n.26700 n.267/2000
- la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, in Legge n.102/2009 e del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000;
- l'assenza di conflitto di interessi anche potenziale del Funzionario e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90, così come modificato ed integrato dalla L. 190/2012;

DETERMINA

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, e s'intendono qui trascritte e riportate;

- **DI DARE ATTO** che le unità in servizio stimate al 31/12/2024 sono **16,623** unità uomo/anno, calcolate come da indicazioni della RGS, ed attualmente risultano inferiori a quelle in servizio al 31.12.2018 pari a **17,67** unità uomo/anno, pertanto si ritiene di procedere all'approvazione del fondo senza calcolare l'adeguamento del limite;
- **DI COSTITUIRE** il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, da destinare nell'anno 2024 agli utilizzi previsti di cui all'art. 80, comma 1 del CCNL 16.11.2022, nell'importo di **€ 123.517,49** così come risulta dall'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **DI DARE ATTO** che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2024, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art.40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 79, del CCNL 16.11.2022;
- **DATO ATTO** che il finanziamento relativo al Fondo Risorse decentrate per l'anno 2023, troverà copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 relativi alla spesa del personale per quanto riguarda la parte indisponibile mentre per la parte disponibile i relativi capitoli di spesa sono:
 - 01.11.1.101-223001
 - 01.11.1.101-223101
 - 01.11.1.102-223201
 - 01.11.1.101-064001
 - 01.11.1.101-218001
 - 01.06.1.102-218101
- **DARE ATTO** che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2024 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. a) del CCNL 16.11.2022, per gli utilizzi previsti dall'art.80, comma 1 del CCNL 16.11.2022 ammontano ad euro **123.517,49**;

- **PRESO ATTO** che risulta indisponibile alla contrattazione una quota pari ad € 32.416,56 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati ed assegnati come di seguito specificati:

QUOTA INDISPONIBILE FONDO	32.416,56
1. PEO consolidate	18.089,24
2. Differenziale stipendiale	1.936,05
3. PEO da incardinamento B3/B1 - D3/D1 x 13 mensilità (n.5 dipendenti di cui n.1 dipendente solo 3 mesi)	4.780,83
4. Indennità comparto quota fondo	7.610,44
QUOTA DISPONIBILE FONDO	91.100,93
Risorse decentrate stabili	66.266,88
Risorse decentrate variabili	24.834,05
TOTALE FONDO	123.517,49

- **DI TRASMETTERE** copia della presente, per opportuna conoscenza, alla RSU, alle OO.SS. ed alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio.
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pasquale Cervola



(Handwritten signature of Dott. Pasquale Cervola)

COMUNE DI CASALVELINO
FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2024 - ALLEGATO "A"

RISORSE STABILI		
NORMATIVA	DESCRIZIONE	IMPORTI
CCNL 2018 - ART. 67 c. 1	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	€ 84.753,95
RISORSE STABILI - Soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017		
CCNL 2018 - ART. 67 c. 2 lett. c)	RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' / ASSEGNI AD PERSONAM - Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 0,00
CCNL 2018 - ART. 67 c. 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	€ 0,00
CCNL 2018 - ART. 67 c. 2 lett. e)	Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni - Obblighi di Legge - Scelte degli Enti.	€ 0,00
CCNL 2018 - ART. 67 c. 2 lett. f)	Solo per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,25% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c), sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	€ 0,00
CCNL 2018 - ART. 67 c. 2 lett. g)	Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario.	€ 0,00
CCNL 16/11/2022 - ART. 79 comma 1 lett. c)	Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale - Art. 33 D.L. n. 31/2019.	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI - SOGGETTE AL LIMITE		€ 84.753,95
LIMITE 2016		€ 84.753,95
RISORSE STABILI NON Soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017		
CCNL 2018 - ART. 67 c. 2 lett. a)	Incremento su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (n. 20 dipendenti)	€ 1664,00
CCNL 2018 - ART. 67 c. 2 lett. b)	Incrementi stipendiali differenziali previsti dal CCNL 2016/2018 per il personale in servizio.	€ 2176,20
CCNL 16/11/2022 - ART. 79 comma 1 lett. b)	Importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018. (N. DIPENDENTI = 17,67) fonte dato dal Conto Annuale anno 2018 = 17,67 n. dipendenti X 84,50€ = €	€ 1493,12
CCNL 16/11/2022 - ART. 79 comma 1 lett. d)	Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno al 01/01/2021 (N. Dipendenti=16)	€ 2971,67
CCNL 16/11/2022 - ART. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 al 01/01/2023 (5B3,0D3)	€ 5624,50
TOTALE RISORSE STABILI - NON SOGGETTE AL LIMITE		€ 13.929,49
TOTALE RISORSE STABILI		€ 98.683,44

RISORSE VARIABILI		
NORMATIVA	DESCRIZIONE	IMPORTI
RISORSE VARIABILI Soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017		
CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. c)	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge - RECUPERO RIVASIONICI - Art. 3 c. 57 l. 662/1996 - Art. 59 c. 1 lett. p D.lgs 446/1997	€ 0,00
CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. d)	FRAZIONE RIA ANNO PRECEDENTE - Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€ 0,00
CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. f)	MESSI NOTIFICATORI - Risorse di cui all'art. 54 del CCNL 2000 - Quota parte dei rimborsi per l'attività di notificazione atti	€ 0,00
CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. g)	Risorse destinate ai trattamenti accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.	€ 0,00
CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. h)	Integrazioni alla componente variabile del Fondo a seguito di trasferimenti di personale, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento.	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		€ 0,00

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		
NORMATIVA	DESCRIZIONE	IMPORTI
CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. a)	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.	€ 0,00
CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. b)	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, e cioè il 50% delle economie derivanti dall'attuazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.	€ 0,00
CCNL 2018 - ART. 67 c. 3 lett. c)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici a favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge - Art. 113 D.lgs. n. 50/2016 - Delibera Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 6/2018.	€ 20.000,00
CCNL 16/11/2022 - Art. 79 c. 1 lett. b) - comma 5	Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota annualità 2021 e 2022 (UNA TANTUM)	€ 0,00
CCNL 16/11/2022 - Art. 79 c. 2 lett. d)	Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1999	€ 0,00
CCNL 16/11/2022 - Art. 79 comma 3	0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022 - 0,22%MS2018/100 - QUOTA ANNO 2022 (Solo per anno 2023, se non già inserito nel fondo 2022) - 2023	€ 0,00
CCNL 16/11/2022 - Art. 80 comma 1	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE DI PARTE STABILE	€ 4.834,05
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		€ 24.834,05
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 24.834,05

TOTALE PARTE STABILE	€ 98.683,44
TOTALE PARTE VARIABILE	€ 24.834,05


TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 123.517,49
--	---------------------

TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€ 84.753,95
--	--------------------

TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 38.763,54
--	--------------------

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE UTILIZZABILE	€
---	----------

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO		IMPORTI
Fondo Lavoro Straordinario (Art. 14 CCNL 01/04 1999)		€ 0,00
Fondo Lavoro Straordinario (Art. 14 CCNL 01/04 1999 - Art. 22 comma 3 bis, del D.L. n. 50/2017 - Prestazioni del personale in occasione di iniziative di carattere privato - Art. 56 ter CCNL 2016/2018)		€ 0,00
Fondo Incarichi di EQ ex Posizioni Organizzative e risultato		€ 0,00



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Addì

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Pasquale Cetrola

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
			01.11.1.101-223001	2024
			01.11.1.101-223101	2024
			01.11.1.102-223201	2024
			01.11.1.101-064001	2024
			01.11.1.101-218001	2024
			01.06.1.102-228101	2024

Addì

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Pasquale Cetrola

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n.69).

Nella residenza comunale, li

Il Responsabile della Pubblicazione